



Al Presidente
Commissione "Giustizia"
Senato della Repubblica

Al Presidente
Commissione "Giustizia"
Camera dei Deputati

Roma

OGGETTO: Schema di decreto legislativo







I sottoscritti magistrati, titolari degli Uffici di Procura presso i Tribunali di Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino, sono stati invitati dal Ministro della Giustizia, durante la prima fase che ha portato all'approvazione dello schema di decreto legislativo in oggetto, a formulare le osservazioni e suggerimenti; a tal fine hanno anche incontrato il Ministro e i suoi collaboratori.

Continuando nel solco di questa collaborazione istituzionale riteniamo opportuno sottoporre alle SS.LL. alcune ulteriori osservazioni sullo schema approvato dal Consiglio dei Ministri in data 2/11/2017.

Restiamo naturalmente a disposizione per ogni eventuale chiarimento, anche -se dovesse essere ritenuto opportuno- nella forma dell'audizione.

20 novembre 2017

Grati per l'attenzione.


Giuseppe Creazzo

Francesco Greco

Giovanni Melillo

Francesco Lo Voi

Giuseppe Pignatone

Armando Spataro



Oggetto: Schema di decreto legislativo sulle intercettazioni-Osservazioni

Il decreto affronta una delicata materia tenendosi nel solco della legge delega e dell'impostazione di fondo del legislatore: approntare una adeguata tutela della riservatezza senza pregiudizio per l'efficacia delle indagini e per l'effettività del diritto di difesa.

In tale prospettiva appare importante la principale novità introdotta dal decreto: la previsione di un archivio riservato nel quale far confluire, previo contraddittorio cartolare, tutto il materiale manifestamente irrilevante.

Se il testo del decreto segue, sul punto, una strategia pienamente condivisibile, non sempre le specifiche soluzioni adottate consentono tuttavia di conseguire efficacemente il risultato sperato.

La quotidiana esperienza "sul campo" ci consente di proporre alcuni interventi che, nel solco dello schema di decreto - possono agevolarne la pratica ed effettiva attuazione - fluidificando la procedura senza alcun pregiudizio per la tutela della riservatezza (che semmai è messa a repentaglio, come l'esperienza insegna, anche da procedure macchinose o concretamente impraticabili).

Art. 2 comma 1, lett. b) e c) dello schema di decreto legislativo

Si tratta in qualche modo del punto centrale della legge che si propone di assicurare la riservatezza delle comunicazioni (art. 84 lett. a) legge delega) con specifica attenzione ai terzi e con l'obiettivo, implicito ma evidente, che esse non siano oggetto di pubblicazione.

Le finalità sono ovviamente condivisibili. Tuttavia gli strumenti normativi adottati sono visibilmente il frutto della mancata considerazione della concreta realtà delle indagini effettuate a mezzo di intercettazioni.

In particolare i due commi inseriti dopo il comma 2 dell'art. 268, con i quali si vieta in via generale la trascrizione delle conversazioni "non rilevanti", salvo decreto motivato del Pm, creano notevoli problemi.

Invero, l'impostazione adottata sembra poggiare su due presupposti irrealistici: che tutte le intercettazioni siano ascoltate, e pienamente comprese e valutate, "in tempo reale" e che la rilevanza di una conversazione sia sempre chiara in prima battuta. La realtà è ben diversa.

Il primo ascolto delle conversazioni da parte della Polizia giudiziaria è necessariamente superficiale e volto ad effettuare una prima "scrematura", sia perché normalmente sono assai numerose le telefonate ascoltate in contemporanea, sia perché di solito solo l'analisi complessiva del compendio probatorio - in primis mediante l'ascolto o il riascolto di conversazioni successive, ma anche in seguito a tutte le altre attività d'indagine - può consentire una valutazione adeguata della rilevanza di ogni conversazione. Ciò che si può ragionevolmente fare nell'immediatezza è l'eliminazione del materiale -percentualmente la gran parte - manifestamente irrilevante, mentre la valutazione delle altre conversazioni (quelle non manifestamente estranee al contesto d'indagine) potrà essere effettuata solo con il procedere delle indagini stesse.

Per convincersene è sufficiente riflettere a tutte le varie e frequentissime situazioni nelle quali le conversazioni intercettate "oggi" fanno riferimento a contesti precedenti di settimane o di mesi e non sono, letteralmente, comprensibili se non messe in correlazione con le conversazioni intercorse nei periodi antecedenti; altrettanto spesso il chiarimento può, viceversa, avvenire esclusivamente alla luce di elementi acquisiti in seguito. Non si tratta solo dei casi, pure frequenti, in cui oggetto delle indagini siano, ad esempio, complesse trattative contrattuali o laboriose interlocuzioni tra imprenditori e la P.A. in materia di appalti, ma anche le conversazioni (per loro natura ellittiche) che generalmente intercorrono nell'ambito di reticoli relazionali caratterizzati da comuni obiettivi illeciti, che si tratti di traffico di stupefacenti, di sfruttamento della prostituzione, dell'organizzazione di una rapina o così via.

In questi e molti altri casi analoghi - come può agevolmente comprendersi - se la polizia giudiziaria non potesse avere a disposizione il compendio intercettato nelle settimane e nei mesi precedenti la stessa possibilità di effettuare le indagini sarebbe compromessa e non lieve sarebbe anche il pregiudizio per le ragioni della difesa, perché ogni conversazione non compresa o fraintesa lascia spazio a congetture, e ad ipotesi interpretative.

Del resto è esperienza comune che solo mediante una continua ripresa delle conversazioni captate e magari, in una prima fase, trascurate o accantonate, emergano frequentemente elementi utili alle indagini, quando non anche decisivi a fini di prova, sia a carico che a favore dell'indagato (si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni di un collaboratore intervenute in epoca successiva e che trovino pieno riscontro in conversazioni intercettate di contenuto neutro, ma determinanti per dimostrare

l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore ovvero, in senso contrario, ad intercettazioni di conversazioni di contenuto "neutro" che però a posteriori confermano la fondatezza dell'alibi addotto dall'indagato).

Per questa ragione è assolutamente indispensabile, sia ai fini delle indagini, sia a tutela degli indagati, che, nella stesura delle norme, si prenda atto del fatto che la valutazione definitiva in ordine alla rilevanza delle conversazioni intercettate potrà essere effettuata solo alla chiusura delle attività di indagine, e che pertanto la Polizia Giudiziaria dovrà necessariamente accedere per tutta la durata dell'indagine al materiale intercettato.

Il che implica che, all'atto del primo ascolto, l'operante provveda ad indicarne, nel verbale, il sommario contenuto, salvo che la comunicazione non appaia sin da subito manifestamente irrilevante, provvedendo, per le altre, ad una sommaria verbalizzazione

Del resto queste conversazioni - che solitamente, rappresentano comunque una porzione molto ridotta del complessivo compendio intercettato - nel momento dell'ascolto sono tecnicamente "rilevanti per le indagini" e non dovrebbero soggiacere, come tali, al divieto di trascrizione. Per converso, vietare una documentazione minima delle telefonate anche al fine di archiviare - di solito provvisoriamente - elementi di conoscenza potenzialmente utili nel prosieguo è dannosissimo alle indagini e, in prospettiva, sottrae elementi di conoscenza alle difese, spingendo inevitabilmente verso la creazione, questa sì, veramente pericolosa, di "brogliacci informali" della polizia giudiziaria.

Nell'attuale formulazione del testo, viceversa, la selezione del materiale rilevante è anticipata del tutto irrealisticamente al momento dell'ascolto ed è quindi di fatto consegnata alla sola polizia giudiziaria. L'interlocuzione con il p.m. è affidata ad una procedura macchinosa ed irrealistica, imperniata sulla redazione di un'annotazione preventiva che dovrebbe dar conto dei contenuti delle conversazioni irrilevanti.

L'effetto sarà inevitabilmente contrario alle condivisibili intenzioni del legislatore: è bene riflettere sul fatto che il materiale oggetto di vaglio è quasi sempre di entità assai considerevole: in quindici giorni (durata di un periodo di autorizzazione) le conversazioni intercettate nel corso di un'attività di modestissima portata (tre/quattro persone monitorate) sono alcune migliaia, quasi tutte manifestamente irrilevanti. E' evidente, quindi, che i contenuti di queste conversazioni non potranno mai essere riversati in un'annotazione da sottoporre "preventivamente" al p.m., annotazione che si limiterà, giocoforza, ad un riferimento generale/generico, del tutto inutile ai fini di un effettivo controllo.

Il primo vaglio delle conversazioni, come riconosce il decreto, non può che essere della polizia giudiziaria, poiché è del tutto irrealistico che il pubblico ministero possa

ascoltare tutto o anche solo essere analiticamente informato sui contenuti dell'intero compendio intercettato. Tuttavia questo primo vaglio, proprio perché estremamente delicato e ontologicamente sottratto al vaglio analitico del pubblico ministero, dovrà essere finalizzato non – come prevede il decreto – alla trascrizione delle sole conversazioni rilevanti, ma all'accantonamento di quelle manifestamente irrilevanti (che peraltro sono la stragrande maggioranza).

Solo in tal modo la valutazione in ordine alla “rilevanza” - criterio estremamente fluido – potrà rimanere sotto il controllo effettivo del p.m. Se, al contrario la polizia giudiziaria dovesse dare, già al primo ascolto, un giudizio di “rilevanza”, un numero necessariamente assai significativo di conversazioni verrebbe relegato in un'area sostanzialmente “buia” (non solo per il p.m., ma) anche per le altre parti e per il giudice. Il che, considerando la naturale propensione della polizia giudiziaria a privilegiare, anche inconsapevolmente, gli elementi “a carico”, finirebbe per danneggiare, come si accennava, l'effettività del diritto di difesa.

La procedura disegnata dal decreto, in sostanza, sottrae al p.m. la valutazione ponderata sulla “rilevanza” e al cittadino le correlate garanzie, perché affida la selezione delle conversazioni “rilevanti” alla polizia giudiziaria che, per di più, dovrebbe effettuarla nell'immediatezza e senza che il pubblico ministero possa esercitare un controllo effettivo su tale scelta né con riferimento a quanto non sia stato trascritto (dato che l'annotazione “preventiva”, come si è chiarito, non potrà strutturalmente consentire alcuna verifica), né a quanto sia stato invece oggetto di trascrizione (è piuttosto singolare che il decreto non formalizzi in alcun modo un potere di intervento del p.m. per estromettere sin da subito dagli atti le verbalizzazioni superflue o addirittura “contra legem”).

Viceversa, l'ipotesi, che qui si propone, di limitare il vaglio della p.g. all'eliminazione del solo materiale manifestamente irrilevante sarebbe assai più coerente con il sistema e con la logica: alla polizia giudiziaria spetterebbe il governo di un criterio assai prossimo all'oggettività, mentre il p.m. effettuerà - nei tempi necessari - la più delicata valutazione in ordine alla “rilevanza”.

Un altro aspetto fondamentale, nella prospettiva delineata, è la tempistica: la periodica trasmissione all'Archivio Riservato di atti e registrazioni mentre ancora le intercettazioni sono in corso, se da un lato – come si è visto - rappresenta un insuperabile ostacolo per l'efficacia delle indagini e comprime la concreta attuazione del diritto di difesa, dall'altro lato non assicura una più efficace protezione della riservatezza. È infatti un dato di comune esperienza che (per ovvie ragioni) le indebite propalazioni di materiale intercettato non avvengono nel momento “caldo” dell'attività di intercettazione, ma nelle fasi successive, allorché le misure volte a tutelare in modo stringente la segretezza delle stesse attività d'indagine sono venute

meno e gli atti del procedimento sono messi a disposizione di una platea più estesa. Il punto essenziale è quindi che la trasmissione del materiale irrilevante nell'archivio riservato preceda il momento del deposito degli atti: anticipare eccessivamente questo momento è quindi inutile ai fini della tutela della riservatezza mentre si rivela estremamente dannoso per le indagini e anche, benché in misura minore, per lo stesso diritto di difesa. Una diversa scansione temporale consentirà, inoltre, una migliore selezione del materiale rilevante ed un più effettivo controllo da parte del p.m.

Per chiudere sul punto.

Gli obiettivi dell'intervento sono condivisibili. La stesura presenta alcune criticità, probabilmente non volute, sia per la speditezza e l'efficacia delle indagini, sia per il diritto di difesa, sia infine per gli equilibri di garanzia e di rispetto della legalità che possono essere assicurati solo dal mantenimento in capo all'autorità giudiziaria del controllo effettivo sull'esecuzione delle operazioni di intercettazione.

Un assetto più realistico, più garantista, più fluido e che garantisce una eguale tutela della riservatezza potrebbe essere agevolmente raggiunto con marginali ritocchi al testo proposto dal governo.

Anzitutto: all'art. 2 comma 1, lett. c) n. 1) la formulazione dell'art. 268 comma 2 bis, primo periodo, potrebbe essere la seguente: *“E' vietata la trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni o conversazioni **manifestamente** irrilevanti ai fini delle indagini, sia per l'oggetto che per i soggetti coinvolti, nonché di quelle, parimenti non rilevanti, che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge.”*

Inoltre: all'art. 2 comma 1, lett. b): dal testo dell'art. 267 comma 4 **sostituire:** le parole: *“informando preventivamente il pubblico ministero”* con le parole *“informando **tempestivamente** il pubblico ministero”*.

Infine: all'art. 2 comma 1, lett. c) n. 2): dal testo dell'art. 268 comma 4 **togliere l'inciso** *“se pure oggetto di proroga”*.

Art. 3 comma 1, lett. f) dello schema di decreto legislativo

Ci si riferisce a uno dei punti più delicati. Il p.m., nel richiedere l'adozione di misure cautelari, è tenuto ad allegare, ovviamente, gli elementi su cui si fonda la richiesta, ivi compresi i verbali delle conversazioni intercettate (lett. d) n. 1) del testo del decreto). Il Giudice deve infatti poter disporre degli atti dai quali sono ricavabili gli elementi di prova che supportano l'ipotesi del pubblico ministero. Questi atti e documenti sono depositati al difensore al momento dell'adozione della misura, che tuttavia *“ha diritto di esame e non di copia delle comunicazioni e conversazioni intercettate”*.

In caso di adozione di misura cautelare, in altri termini, il difensore, pur potendo disporre di copia dell'ordinanza e di copia della richiesta del pubblico ministero con i relativi allegati (tra cui anche le tracce foniche) non potrà giovare dello strumento conoscitivo rappresentato dalla copia dei verbali di intercettazione. Il diritto di aver copia è molto più penetrante della mera facoltà di esame visivo: i verbali di intercettazione sono infatti lo strumento che consente al difensore di orientarsi nel materiale oggetto di ascolto, spesso copioso ed estremamente complesso. Vero è che in quest'opera di orientamento possono avere una certa utilità le informative della polizia giudiziaria, che non sembrerebbero comprese nel divieto di copia. Tuttavia l'esperienza dimostra che solo una comparazione attenta dei contenuti di varie intercettazioni può in molti casi rendere possibile una seria contestazione delle ricostruzioni di accusa. Questo lavoro di attenta comparazione è reso, in concreto, estremamente difficile e sicuramente la previsione rappresenta una limitazione significativa del diritto di difesa.

Dal punto di vista della tutela della riservatezza, poi, si deve considerare che la copia delle tracce foniche (le "registrazioni") delle conversazioni intercettate saranno comunque a disposizione di una pluralità di persone, sicché la difficoltà di divulgare copia dei verbali si rivela un argine risibile nei confronti del rischio di indebite propalazioni.

Art. 4 dello schema di decreto legislativo

La disciplina del captatore informatico non risolve nessuno dei problemi che si erano posti nella applicazione pratica, in quanto si limita a dire che per i reati di cui all'art.51 si possono sempre fare intercettazioni, mediante l'uso del captatore, nei luoghi di privata dimora, mentre per gli altri solo se ivi si sta svolgendo il reato. Cioè nulla di più né nulla di meno di quanto già previsto dalla legge.

Quello che andava disciplinato, invece, era la possibilità dell'uso del captatore per intercettazioni per reati diversi da quelli di cui all'art. 51 e in luoghi diversi da quelli di privata dimora.

In questo senso la legge delega appare chiarissima laddove prevede che (comma 84 lettera e) n. 3:

l'attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale e, fuori da tali casi, nei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale soltanto qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 266, comma 1, del codice di procedura penale; in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgimento delle indagini;

Il senso è evidente:

- l'attivazione (e non l'installazione) del dispositivo è sempre ammessa, senza limiti, per i reati di cui all'art.51;
- fuori da tali casi (l'attivazione) è consentita nei luoghi di cui all'articolo 614 c.p. solo qualora ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

Il che induce necessariamente a concludere che è consentita la installazione del captatore anche per reati diversi da quelli di cui all'art. 51, per la intercettazione delle comunicazioni o conversazioni in luoghi diversi da quelli di cui all'art. 614 c.p.

Del resto, nel prevedere che il decreto autorizzativo (co. 1 dell'art. 267) debba indicare i luoghi in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono e che nei verbali delle operazioni debba essere indicato il luogo nel quale si svolge la conversazione (art. 89 disp. Att. modificato dall'art. 5), anche la bozza di decreto sembra implicitamente consentire l'uso di tale strumento per intercettazioni, in luoghi diversi da quelli di privata dimora, anche per reati diversi da quelli dell'art. 51. Ma sarebbe preferibile, anche in considerazione del fatto che sulla questione è intervenuta una decisione delle sezioni unite della Corte di Cassazione, esplicitare tale previsione, eventualmente chiarendo che il giudice potrebbe modulare l'autorizzazione anche mediante l'utilizzazione di categorie generali (ad es: "tutti i luoghi di privata dimora").

Qualche difficoltà di comprensione, infine, determina la previsione, contenuta nel comma 2 *-bis* dell'art. 267, dell'obbligo del PM di indicare le ragioni d'urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice, che appare una ripetizione già prevista nel comma 2 in relazione al generale potere del p.m. di disporre le intercettazioni in via d'urgenza. Andrebbe chiarito, pertanto, se si sia voluto impropriamente ribadire tale obbligo motivazionale ovvero se si sia inteso richiedere un qualcosa di diverso, precisando in tal caso cosa.

Serie perplessità desta la norma che esclude la utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni mediante captatore per reati diversi da quelli per i quali vi è stata autorizzazione, anche se connessi (e salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio).

Questa previsione opera una restrizione della utilizzabilità degli ascolti esclusivamente sulla base dello strumento tecnico utilizzato. Per giurisprudenza consolidata, infatti, i risultati delle intercettazioni sono utilizzabili, nell'ambito dello stesso procedimento, anche per reati diversi da quelli per cui vi è stata autorizzazione. Invero, non appare agevole spiegare perché – solo in virtù dello strumento tecnico utilizzato per le intercettazioni - indagando, ad esempio, per l'omicidio di una donna non possano essere utilizzati, nell'ambito del medesimo procedimento, gli esiti delle intercettazioni per provare il meno grave delitto che magari ne costituisce il movente

o ne descrive il contesto (ad esempio, condotte di favoreggiamento della prostituzione) ovvero perché indagando per intestazione fraudolenta di beni non possa utilizzarsi per la prova, nello stesso procedimento, del sottostante riciclaggio che mira ad occultare quel delitto o fare lo stesso in un procedimento per bancarotta rispetto a condotte di frode fiscale o di false comunicazioni sociali.

Peraltro la previsione proposta nello schema appare in contrasto con l'esplicito criterio direttivo della legge delega sul punto (comma 84, lett. e), n. 7), che, in proposito, fissa lo stesso principio attualmente contenuto nell'attuale art. 270 comma 1 c.p.p. (utilizzabilità in procedimenti diversi a condizione che siano indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale).

Art. 5 lett. b) dello schema di decreto legislativo.

Va sottolineata l'esigenza di dettare una disciplina specifica e più articolata – eventualmente in sede di disposizioni di attuazione - in ordine alle modalità di accesso all'archivio riservato ed ai poteri di controllo del procuratore della Repubblica finalizzati ad impedire l'impropria diffusione del materiale ivi custodito.

In particolare, la mancata puntuale limitazione della possibilità di accesso del difensore all'archivio riservato ai soli casi nei quali egli sia stato destinatario di avviso ex art. 268-bis c.p.p. appare suscettibile di determinare problemi di non agevole soluzione nei casi in cui egli pretenderà di esercitare tale facoltà nell'ambito della attività di indagine difensiva di cui agli artt. 391 bis e ss. c.p.p.

La tenuta dell'archivio riservato pone peraltro complessi problemi normativi e, soprattutto, organizzativi. Il diritto del difensore di leggere le trascrizioni e ascoltare le fonia, senza poterne estrarre copia, esige l'apprestamento di strutture e risorse ad hoc e pone delicate questioni: ad es., che tipo di controllo può esercitarsi sull'accesso difensivo all'archivio riservato posto sotto la diretta responsabilità del p.m. senza collidere con la comprensibile pretesa degli avvocati di non assoggettarsi a procedure di sicurezza pure intrinsecamente necessarie alla tenuta di un archivio che la legge vuole riservato.

La materia offre invece l'occasione di introdurre regole tecniche di grande rilievo ai fini della tenuta della segretezza delle indagini ed altresì della riservatezza dei dati personali "trascinati" nelle indagini.

Appare infatti evidente, per la stessa credibilità della esistenza di un archivio "riservato", la necessità di accompagnarne l'istituzione con l'introduzione di una posizione di garanzia del procuratore della Repubblica di assicurare la sicurezza dei sistemi informativi secondo specifiche linee guida da adottarsi con successivi decreti ministeriali, acquisendo magari le valutazioni del Garante della protezione dei dati

personali sulla idoneità di infrastrutture, programmi e regole di trattamento oggi largamente condizionati da logiche di impresa e sottratte in fatto alla possibilità di reale controllo del pubblico ministero e alla responsabilità dello Stato.

Si tratta di una lacuna da colmare per assicurare la tenuta reale della stessa credibilità della giurisdizione, rafforzando e dando struttura normativa agli sforzi fatti dal ministero sin dal 2014 per invertire il senso di prassi malamente consolidate, per di più complementare con la manovra da realizzarsi in materia di spese per le intercettazioni in base ad altre previsioni della stessa legge delega.

La disposizione potrebbe avere il seguente tenore:

“L’archivio è tenuto, con modalità tali da assicurare la riservatezza della documentazione custodita. Il procuratore della Repubblica assicura l’osservanza delle disposizioni in tema di sicurezza ed integrità dei sistemi informativi utilizzati per le attività di intercettazione e la tutela della riservatezza dei dati personali definiti sensibili dalla legge definite con decreti del Ministro della giustizia, sentita l’autorità garante della protezione dei dati personali.”

Art. 9 dello schema di decreto legislativo.

L’introduzione di una disposizione transitoria è assolutamente condivisibile. Tuttavia il nuovo regime dovrebbe riguardare le intercettazioni che si effettueranno nei procedimenti iscritti dopo il centottantesimo giorno e non prendere invece a riferimento i “provvedimenti autorizzativi emessi”. Sulla base del testo attuale, infatti, si potrebbe verificare che, in un medesimo procedimento, si applichino due distinti regimi processuali: gli effetti sarebbero di una concreta ingestibilità delle diverse procedure a fronte, per di più, di una sostanziale inutilità, in questi casi, delle nuove misure adottate.

Osservazioni conclusive.

Al di là delle osservazioni fin qui formulate sui singoli punti dello schema, appaiono opportune alcune considerazioni conclusive:

- A) Gli adempimenti, a volte estremamente impegnativi, previsti dalle nuove norme richiederanno l’impiego, da parte della polizia giudiziaria, degli uffici di Procura e degli Uffici GIP, di risorse significative in termini di personale e mezzi materiali, oggi in molti casi del tutto inesistenti o insufficienti. Essi comporteranno inoltre, inevitabilmente, un ulteriore allungamento dei tempi dei procedimenti;

- B) A prescindere dai tempi e dai modi del deposito nell'archivio riservato, la polizia giudiziaria dovrà continuare, ovviamente ad avere la disponibilità delle intercettazioni e del materiale ad esso relativo fino al termine delle indagini. Diversamente essa sarebbe nella assoluta impossibilità di redigere l'informativa finale e di rispondere a tutte le richieste di deleghe, riscontri e precisazioni (anche nell'interesse dell'indagato) da parte del P.M. e del Giudice. Ne deriverebbe quindi una inammissibile, gravissima caduta di efficienza dell'attività di indagine specie sulle materie più complesse (a cominciare da terrorismo, mafia e corruzione).
- C) Lo stesso vale per i magistrati dell'ufficio di Procura e i loro collaboratori (a meno che non si pensi che essi possano/debbono svolgere tutta la loro attività nell'archivio riservato, che a questo punto finirebbe per comprendere buona parte dei locali della Procura).
- D) Per quanto riguarda la disponibilità delle intercettazioni da parte dei privati che svolgono, su incarico del P.M. o della p.g., molte delle attività tecniche necessarie, si rinvia a quanto detto in precedenza sub 5).
- E) E' infine inutile sottolineare che dal momento in cui saranno rilasciate copie (di atti o di registrazioni) ai difensori si riprodurrà la situazione attuale non essendo cambiata -sul punto- la disciplina normativa.